



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2416 - 025 del 02/09/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AIA/P.A.U. N.2015/3 - D.D. 829 DEL 25/03/2015 SS.MM.II..
MAGIFER S.R.L. – SEDE OPERATIVA: STRADA CHIABERTO 19/21, COSTIGLIOLE D'ASTI (AT) PROT. SUAP: 283 DEL 01.04.2021.

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

- 1.1. la ditta in oggetto è autorizzata allo svolgimento della propria attività tramite il provvedimento - P.A.U. n.2015/3 - D.D. 829 del 25/03/2015 ss.mm.ii.;
- 1.2. con nota prot. 283 del 01.04.2021 il SUAP competente (protocollo SUAP: 2021/00278) ha inviato alla Provincia di Asti l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata dalla ditta MAGIFER S.R.L. – P. IVA / C.F.: 01247250051 - sede legale: TORINO, Via San Quintino 44– sede operativa Costigliole d'Asti (AT), strada Chiaberto 19/21, in merito al procedimento di riesame per adeguamento BAT dell'AIA vigente.

2. DATO ATTO che:

- 2.1. con nota prot. n. 9.473 del 28.04.2021, veniva avviato il procedimento per il rinnovo dell'AIA, tramite l'utilizzo del modulo organizzativo della conferenza di servizi di cui all'art. 14 - bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;
- 2.2. a seguire sono pervenuti i seguenti contributi da soggetti interessati:
 - 2.2.1. ASL AT – note prot. 3.6532 del 16.06.2021 e prot. 8.096 del 02.02.2022, con il quale si ricorda, tra l'altro, la necessità che la ditta rispetti la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 09.04.08, n. 81 e s.m.i.);
 - 2.2.2. Comando prov. le VV.F. - nota prot. 5.648 del 27.05.2021 con il quale, facendo seguito alla nota del 28.04.2021 di pari oggetto, lo stesso, per gli aspetti connessi al CPI, conferma il parere favorevole al progetto, già espresso in precedenza;
 - 2.2.3. ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est – note prot. n. 54.549 del 15.06.2021 e n. 7634 del 28.01.2022, con la quale ha esposto dapprima, una richiesta di integrazioni tecniche e poi ha espresso il proprio contributo di competenza.

3. CONSIDERATO che il procedimento istruttorio di valutazione, svolto tramite lo strumento della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili all'emanazione del presente provvedimento di rinnovo/riesame AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto.

4. RILEVATA la necessità che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia definito, per la componente emissiva, dall'**Allegato 1**, oltreché dall'**Allegato 2**, ambedue parti integranti e sostanziali del presente atto.

5. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

6. VISTI:

- 6.1. il resoconto del procedimento ed i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;
- 6.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 6.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- 6.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;
- 6.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- 6.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 6.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA- rilasciata al Complesso IPPC MAGIFER S.R.L. – sede operativa: Strada Chiaberto 19/21, COSTIGLIOLE D'ASTI (AT).
3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia definito, per la componente emissiva, **dall'Allegato 1**, oltreché dall'**Allegato 2**, ambedue parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. Di ricordare che, per quanto non indicato nella presente determinazione e comunque cogente ed applicabile, valgono i contenuti del provvedimento - P.A.U. n.2015/3 - D.D. 829 del 25/03/2015 ss.mm.ii..
5. Di evidenziare che la validità della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., è quantificata in 12 anni, a partire dalla data di emanazione della presente determinazione dirigenziale.
6. Di rilevare che copia informatizzata della documentazione tecnica afferente al presente procedimento viene inviata, entro 30 giorni dalla data della presente determinazione dirigenziale, opportunamente validata, alla Ditta, per renderla disponibile ad ogni controllo.
7. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore – il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

8. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorita' competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

9. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - Incidenti od imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente ed ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali ed a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.

10. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede che il gestore presti adeguate garanzie finanziarie. A tal fine si da atto dei contenuti della d.d. 3.294 del 23/12/2021, con la quale si prende atto delle garanzie finanziarie, di cui alla polizza - SACE BT S.p.A. – SACE SIMEST, n. 705.00.27.2799827334, dell'importo di Euro 148.491,69 (Euro CENTOQUARANTOTTOMILAQUATTROCENTONOVANTUNO/69), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. La polizza ha validità dal 30/12/2021 al 25/03/2027, come previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazioni;

11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione I.P.P.C. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 “Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

12. Di ricordare che il gestore dell'Installazione IPPC dovrà inviare alla Provincia di Asti, all'ARPA e al Comune di Costigliole di Asti (AT) una relazione annuale contenente i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce.

13. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, al SUAP competente, per gli adempimenti di competenza.

14. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

15. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
16. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.
17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.
18. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE

ENTE/IMPRESA: MAGIFER S.r.l.

P.IVA./C.F.: 01247250051

Sede Legale nel Comune di: TORINO (TO) - via San Quintino n. 44

IMPIANTO: MAGIFER S.r.l. - ubicato nel Comune di: Costigliole d'Asti (AT), Strada Chiaberto n.19/21 per l'attività di: MESSA IN RISERVA E RECUPERO, CON TRATTAMENTO DI FRANTUMAZIONE E SELEZIONE MULTISTADIO DI RIFIUTI METALLICI.

Concernenti le seguenti fasi lavorative:

- frantumazione e selezione metalli (funzionamento alternativo al punto di emissione E2) – punto di emissione E 1,
- frantumazione e selezione metalli (funzionamento alternativo al punto di emissione E1) – punto di emissione E 2,
- cabina selezione (a valle frantumatore) – punto di emissione E 3,
- impianto mobile di aspirazione fase di taglio manuale (punto di emissione E 4),
- sfiato serbatoio gasolio fuori terra (punto di emissione E 5),
- sfiato serbatoio ADBLue fuori terra (punto di emissione E 6),
- caldaia riscaldamento uffici (punto di emissione E 7),
- caldaia riscaldamento uffici (punto di emissione E 8),
- raffreddamento compressori (punto di emissione E 9),
- raffreddamento compressori (punto di emissione E 10),
- ventilazione forzata locale officina (punto di emissione E 11),
- ventilazione forzata locale deposito (punto di emissione E 12),
- scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico cesoia (punto di emissione E 13),
- scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico frantumatore (punto di emissione E 14),
- scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pre-frantumatore (punto di emissione E 15),
- scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pressa 1 (punto di emissione E 16),
- scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pressa 2 (punto di emissione E 17),
- motopompa antincendio (punto di emissione E 18).

Limiti di emissione: vedi allegato A1.

Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato A2.

Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

- per gli inquinanti polveri totali comprese le nebbie oleose e i TVOC emessi dai punti di emissione in atmosfera E 1, E 2 ed E 3 rilevamento semestrale delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell'allegato A1,
- per il punto di emissione E 4 rilevamento delle emissioni da effettuare al termine del periodo di messa a regime, verificando tutti i parametri contenuti nell'allegato A1,
- per gli inquinanti PCB dioxin-like, ritardanti di fiamma bromurati, PCDD/F, metalli e metalloidi emessi dai punti di emissione in atmosfera E 1, E 2 ed E 3 rilevamento annuale delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, seguendo le prescrizioni riportate nell'allegato A1,
- per i punti di emissione E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, E 17 ed E 18 la ditta è esentata da effettuare il rilevamento delle emissioni al termine del periodo di messa a regime ed i successivi rilevamenti periodici.

ALLEGATO A1 - TABELLA A
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2302 DEL 05/09/2022
 IMPIANTO: MAGIFER S.r.l.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di Impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E 1	Frantumazione e selezione metalli (funzionamento alternativo a E2)	31.500	16	DISC.	30	Polveri (comprese le nebbie oleose)	10	0,315	15	0,950	Ciclone di separazione + scrubber umido venturi + filtro separatore finale
						TVOC	30	0,945			
						Metalli e metalloidi ⁽¹⁾	--	--			
						Ritardati di fiamma promurati ⁽¹⁾	--	--			
						PCB (diodi-like) ⁽¹⁾	--	--			
						PCDD/F ⁽¹⁾	--	--			
E 2	Frantumazione e selezione metalli (funzionamento alternativo a E1)	30.000	16	DISC.	30	Polveri (comprese le nebbie oleose)	5	0,150	16,500	0,850	Sistema filtrante multistadio (celle metalliche e cartucce), con iniezione di adsorbente (zeolite e c.a.)
						TVOC	30	0,900			
						Metalli e metalloidi ⁽¹⁾	--	--			
						Ritardati di fiamma promurati ⁽¹⁾	--	--			
						PCB (diodi-like) ⁽¹⁾	--	--			
						PCDD/F	--	--			
E 3	Cabina selezione (a valle frantumatore)	8.500	16	DISC.	AMB.	Polveri (comprese le nebbie oleose)	5	0,0425	8	0,450	Filtro a cartucce
						TVOC	30	0,255			
						Metalli e metalloidi ⁽¹⁾	--	--			

COPIA CARTAGRAFICA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONE N.RO 3301 DEL 05/09/2022 Attività soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera autorizzata ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362		
E 4	Impianto mobile di aspirazione fase di taglio manuale <small>Reproduced in accordance with the provisions of art. 17, paragraph 2, of the Italian Copyright Law of 1978 (D.Lgs. 82/2005) and subsequent modifications. Original digital.</small>	Attività soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera autorizzata ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 145 – Allegato 3, punto 10.2 (limite emissivo per le polveri totali comprese le nebbie oleose pari a 10 mg/nmc)
E 5	Sfiato serbatoio gasolio fuori terra	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni, per quanto impiantisticamente applicabile, riportate al punto 15 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362
E 6	Sfiato serbatoio ADBLue fuori terra	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni, per quanto impiantisticamente applicabile, riportate al punto 16 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362
E 7	Caldaia a G.P.L. per riscaldamento uffici (29.2 KW)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E 8	Caldaia a metano per riscaldamento uffici (34.9 KW)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E 9	Raffreddamento compressori	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 10	Raffreddamento compressori	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 11	Ventilazione forzata locale officina	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E 12	Ventilazione forzata locale officina	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E 13	Scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico cesoia	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2302 DEL 05/09/2022

E 14	Scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico frantumatore	Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 15	Scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pre- frantumatore	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 16	Scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pressa 1	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 17	Scambiatore di calore raffreddamento aria impianto idraulico pressa 2	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445
E 18	Motopompa antincendio	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 128/2010

⁽¹⁾ Inquinanti non soggetti a limiti emissivi, ma soggetti al monitoraggio previsto dalla BATc 8

ALLEGATO A2

IMPIANTO MAGHER S.r.l.

Riproduzione dall'Archivio del D.A.G. n. 2208 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nell'ALLEGATO «A1» rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, compresi i sistemi di abbattimento, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'ALLEGATO «A1».
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, compreso il sistema di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza.
- 5) L'impresa, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco, la data prevista per la *messa in esercizio*.
- 6) L'impresa, contestualmente alla comunicazione della data di messa in esercizio, deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco la data prevista per la *messa a regime*.
- 7) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Allegato IV parte I e dei punti di emissione E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, E 17 ed E 18, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'ALLEGATO «A1».
- 8) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, **esclusivamente per i punti di emissione E 1, E 2, E 3 ed E 4** nonché quelli periodici prescritti nell'ALLEGATO «A», dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco entro 45 giorni dalla data di effettuazione degli stessi.
- 9) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere applicate le specifiche metodiche e nella scelta della metodica in sede di autocontrollo dovrebbe in ogni caso prevalere l'applicazione della gerarchia prevista al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle riportate al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 10) Gli impianti, compresi gli impianti di abbattimento, devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:
 - eventuali lotti di rifiuti a matrice fine e polverulenta in ingresso dovranno essere stoccati in cumulo o cassone, separati dagli altri rifiuti, coperti per ridurre le emissioni diffuse o avviati direttamente a recupero;
 - i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento a matrice più fine (in prevalenza EER 191212) dovranno essere stoccati in cumulo (sia nei pressi del frantumatore, che nelle aree dedicate) e coperti con teli a fine turno, per ridurre le emissioni diffuse. A tal proposito, si ritiene che tali cumuli debbano venire coperti con teli anche al termine delle operazioni di trattamento che li coinvolgono, oltre che a fine turno;

- Riproduzione cartacea autorizzata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, di un originale digitale.
- si dovrà sempre provvedere alla copertura dei depositi contenenti i materiali con granulometria più fine, con particolare attenzione in caso di forte vento e/o di eventi atmosferici;
 - la ditta dovrà provvedere alla pulizia periodica delle aree pavimentate (cfr. BAT 14g) anche al fine di evitare emissioni diffuse di polveri a seguito di agenti atmosferici e il sollevamento delle stesse da parte di camion e mezzi d'opera;
 - durante lo scarico dai camion e durante le movimentazioni del materiale mediante pala meccanica, caricatori cingolati e caricatori gommati, escavatori e sollevatori telescopici, gli operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta;
 - durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse (< 20 km/h) a limitare l'innalzamento di polveri;
 - nel caso di forte vento, si dovrà sospendere ogni attività all'interno dell'impianto;
 - qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/2006 s.m.i..
- 11) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni la direzione del loro flusso allo sbocco a camino, ad eccezione dei punti di emissione E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, E 17 ed E 18, deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
 - 12) I punti di emissione, ad eccezione dei punti di emissione E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, E 17 ed E 18, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
 - 13) La ditta deve annotare su registro tutte le manutenzione e/o sostituzioni dei sistemi di abbattimento a servizio dei punti di emissione E 1, E 2 ed E 3 in modo da garantire le efficienza dello stesso e il rispetto dei limiti indicati in ALLEGATO «A1». Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
 - 14) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, ad eccezione dei punti di emissione E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, E 17 ed E 18, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono rispettare la normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).
 - 15) Le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.
 - 16) Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

ANALISI E E VALUTAZIONE AMBIENTALE**INDICE****Cap. I - MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO****Cap. II – TEMPISTICHE ADEGUAMENTO BATc e ai BAT-AEL****Cap. III – EMISSIONI IN ATMOSFERA****Cap. IV – ACQUE, SCARICHI E PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO****Cap. V – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI****Cap. VI – EMISSIONI ODORIGENE****Cap. VII – EMISSIONI SONORE****Cap. VIII - PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265.****Cap. IX - RELAZIONE DI RIFERIMENTO****Cap. X - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO****Cap. I - MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO**

La ditta Magifer S.r.l., nella sede operativa in Costigliole d' Asti, Strada Chiaberto n. 19/21, svolge attività di recupero e deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rottami metallici. L'impresa svolge anche altre attività, non IPPC, quali il commercio e intermediazione di rottami e materiali metallici (rifiuti e EoW) come mandataria di primarie aziende siderurgiche e metallurgiche, il trasporto di rifiuti e materiali metallici con propri mezzi, l'intermediazione di rifiuti prodotti da terzi.

Le principali attività svolte all'interno del sito sono raggruppabili come segue:

1. accettazione, scarico, verifica, invio a messa in riserva o deposito preliminare;
2. pre-frantumazione, frantumazione, prima selezione automatica e manuale;
3. presso-cesoatura;
4. selezione automatica, in più fasi (compresa la selezione ottica), e triturazione finale;
5. cernita manuale;
6. vagliatura;
7. taglio e riduzione volumetrica;
8. pressatura;
9. deposito dei materiali e dei rifiuti prima della spedizione ai destinatari.

Il presente riesame è volto all'adeguamento dei seguenti aspetti:

- installazione di una nuova sezione di abbattimento delle emissioni (prefiltro e filtro a cartucce, con iniezione adsorbente), in serie all'esistente e di un nuovo punto di emissione (E2), alternativo a E1, a valle del frantumatore;
- installazione di un nuovo vaglio meccanico, con alimentazione e deferrizzazione, per il trattamento dei fondi piazzale, in sostituzione del preesistente vaglio fisso;
- riorganizzazione delle aree di deposito e messa in riserva, anche in funzione della riduzione dell'impatto acustico;
- utilizzo dell'area a sud, recentemente pavimentata, per la messa in riserva di rottami metallici in ingresso o uscita, oltre che per il deposito di EoW generato dal sito o proveniente da altri detentori;
- installazione di un trituratore, per la riduzione volumetrica dei rifiuti residuali a fine linea dell'impianto di separazione automatico;
- installazione di un separatore ottico-pneumatico sulla linea di separazione metalli non ferrosi/alluminio, al fine di migliorare la qualità del materiale recuperato.
- allacciamento alla fognatura di uno scarico civile (uffici lato nord);

Riproduzione cartacea del documento n. 8000 con pavimentazione e installazione di sistema di trattamento delle acque meteoriche, del piazzale sud;

- sostituzione di n.2 caricatori gommati e di n.2 veicoli (trattori stradali) con mezzi di ultima generazione a minori emissioni.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il progetto approvato, opportunamente validato dalla Provincia di Asti e **trasmesso alla ditta entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di riesame**, dovrà rimanere presente in Azienda e posto a disposizione delle Agenzie di controllo.

Cap. II – TEMPISTICHE ADEGUAMENTO BATc e ai BAT-AEL

Si accoglie la tempistica di adeguamento alle BATc e ai BAT-AEL di cui alla Tabella 2 del nuovo documento "MAGIFER Tabella BAT rev sett2021", con particolare riferimento alle BATc 1, BATc 7, BATc 8, BATc 12 (e BATc 10), BAT 20 (impianto WTP e BAT-AEL di Tabella 6.2), BATc 21a e 21b (la cui applicazione è necessaria per il rispetto della BATc 21) e BATc 25.

Cap. III – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per tale matrice, si rimanda all'allegato specifico - **(ALLEGATO 1)** - di cui alla presente determinazione dirigenziale.

Cap. IV – ACQUE, SCARICHI E PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO

ARPA, in riferimento a quanto dichiarato dal proponente esprime le seguenti osservazioni:

1. prende atto dei chiarimenti prodotti in merito agli scarichi di prima e di seconda pioggia e ai by-pass e ritiene adeguata la proposta relativa alla periodicità dei monitoraggi degli scarichi di troppo pieno e di by-pass inserita dalla ditta nel modello di PMC aggiornato;
2. segnala all'Ente autorizzante l'opportunità di esplicitare nel provvedimento conclusivo la prescrizione di attendere almeno dodici mesi, ovvero almeno n. 2 controlli consecutivi negativi (come Recepito dalla ditta stessa nella Tabella BAT revisionata, cfr. BATc 7), prima di poter presentare eventuale istanza di modifica/eliminazione dei parametri PFOA e PFOS dal PMC aziendale. Tale richiesta viene accolta.

A titolo conoscitivo e per le azioni conseguenti, da parte della ditta si riporta, di seguito, la relazione relativa alla valutazione di ARPA, circa il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche presentato dalla ditta.

INTRODUZIONE

Con la presente relazione si forniscono considerazioni in merito al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi Regolamento regionale n. 1/R del 20 febbraio 2006 e s.m e i. "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

INQUADRAMENTO GENERALE

L'area complessiva considerata quale superficie scolante è pari a 23.100 m², compreso l'ampliamento di 6.000 m². Il capannone ha una superficie di 1.500 m²; la copertura invia le acque meteoriche al disoleatore n.2, ma non è considerata superficie scolante.

Le aree sono pavimentate in cemento e asfalto, in buona parte ricoperte da lastre in acciaio, per prevenire danneggiamenti in fase di movimentazione e scarico dei materiali metallici.

Le superfici scolanti convogliano le acque verso sistemi di raccolta separati, realizzati in fasi diverse in base agli ampliamenti delle aree di stoccaggio verso sud.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VALUTAZIONE DELLA PRESSIONE

Le acque di prima pioggia possono essere contaminate da idrocarburi provenienti in parte dai rottami metallici, in parte dai mezzi di movimentazione, da metalli (solubilizzati o trasportati dalla frazione solida), nonché da frazioni inerti solide (sabbia, terra) presenti nel cd. "fondo parco".

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Regolamento regionale 1/R 2006 definisce nell'allegato A i contenuti del piano di prevenzione e gestione delle Acque meteoriche, la documentazione presentata risulta esaustiva.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto concerne la valutazione del recettore (Canale San Marzano), recapito dello scarico in quanto la fognatura non risulta adeguatamente dimensionata, resta valido quanto espresso nei precedenti contributi:

"Il Regolamento regionale 1/R 2006 definisce nell'allegato A i contenuti del piano di prevenzione e gestione delle Acque meteoriche, la documentazione presentata risulta esaustiva. Le acque raccolte dalle aree scoperte destinate alla messa in riserva dei rifiuti, dopo un trattamento appropriato, vengono recapitate nel Canale artificiale San Marzano. Nel caso in cui il canale abbia acqua corrente tutto l'anno sono adeguati i limiti allo scarico posti dal D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, devono essere valutati i periodi di asciutta dello stesso".

Cap. V – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

Si autorizza l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed R4 "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e di smaltimento D15 "Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) " di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le tipologie e quantità a seguito indicate, e precisamente:

<i>D.LGS. 152/2006 - PARTE QUARTA</i>			<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>	
<i>Allegato D</i>		<i>Allegato C</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>
<i>CODICE CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>OPERAZIONE (recupero e/o smaltimento)</i>		
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	R13	100	1.500
08.01.9 9	Latte sporche			
10.02.0 2	Scorie non trattate			
10.02.9 9	Cascami di lavorazione			
10.09.0 3	Scorie di fusione			
10.09.0 6	Forme ed anime di fonderia non utilizzare, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05			
10.09.0 8	Forme ed anime di fonderia utilizzare, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07			

<i>Allegato D</i>		<i>Allegato C</i>	<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>	
<i>CODICE CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>OPERAZIONE (recupero e/o smaltimento)</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici			
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone			
15.01.02	Imballaggi in plastica			
15.01.03	Imballaggi in legno			
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi			
15.01.06	Imballaggi in materiali misti			
15.01.07	Imballaggi in vetro			
15.01.09	Imballaggi in materia tessile			
16.01.03	Pneumatici fuori uso			
17.02.01	Legno			
17.02.03	Plastica			
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03			
19.12.04	Plastica e gomma			
19.12.08	Prodotti tessili			
20.01.01	Carta e cartone			
20.01.11	Prodotti tessili			
20.01.39	Plastica			
20.03.07	Rifiuti ingombranti			
10.02.10	Scaglie di laminazione	R13 – R4	5.500	140.000
10.08.99	Cascami di lavorazione			
11.05.01	Zinco solido			
11.05.99	Cascami di lavorazione da galvanizzazione			
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			
12.01.99	Cascami di lavorazione			
15.01.04	Imballaggi metallici			
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11			
16.01.16	Serbatoi per gas liquido			
16.01.17	Metalli ferrosi			
16.01.18	Metalli non ferrosi			
16.01.19	Plastica			
16.01.20	Vetro			
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti			
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13			

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e del D.Lgs.152/2006 - Parte Originale digitale.

<i>Allegato D</i>			<i>Allegato C</i>		<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>	
<i>CODICE CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>OPERAZIONE (recupero e/o smaltimento)</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15					
17.04.01	Rame, bronzo, ottone					
17.04.02	Alluminio					
17.04.05	Ferro e acciaio					
17.04.03	Piombo					
17.04.04	Zinco	R13 – R4				
17.04.06	Stagno					
17.04.07	Metalli misti					
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10					
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17					
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio					
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi					
19.10.04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	R13 – R4				
19.10.06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05*					
19.12.02	Metalli ferrosi					
19.12.03	Metalli non ferrosi					
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei quelli di cui alla voce 19.12.11					
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35					
20.01.40	Metallo					
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11					
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	D15	50	400		
16.01.03	Pneumatici fuori uso					
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03					
TOTALI			5.650	141.900		

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla produzione di rifiuti all'interno dello stabilimento, sia come residuo delle operazioni di recupero sui rifiuti in ingresso, sia prodotti dalle attività di manutenzione e abbattimento delle emissioni.

Nel presente riesame sono stati inseriti i seguenti codici EER prodotti:

- 17.01.01 - Cemento (da zavorre);
- 19.08.14 - Fanghi prodotti da trattamento acque industriali (meteoriche) – Fanghi palabili, imballati in IBC tessili o fusti;
- 19.12.05 - Vetro;
- 19.12.09 - Minerali (frazione inerte da recupero, in particolare da vaglio).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/ fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità (kg/a)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio
08.01.11	Vernici di scarto	Manutenzione	Liquido	0	Deposito oli/tettoia	Fusti
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 – Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 – Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli
12.01.03	Alluminio (non recuperato come EoW)	R13 – Recupero interno	Solido	1120	M3/Aree gialle	Cumuli
12.01.12*	Cere e grassi esauriti	Manutenzione	Solido	0	Deposito oli/tettoia	Fusti
13.01.05*	Emulsioni non clorurate	Manutenzione	Liquido	0	Deposito oli/tettoia	Fusti
13.01.10*	Oli minerali idraulici non clorurati	Manutenzione	Liquido	820	Deposito oli/tettoia	IBC
13.02.05*	Oli minerali idraulici non clorurati	Manutenzione	Liquido	720	Deposito oli/tettoia	IBC
13.03.06*	Oli isolanti termoconduttori	Manutenzione	Liquido	0	Deposito oli/tettoia	Fusti
13.05.07	Emulsioni oleose (da impianti disoleazione)	Manutenzione	Liquido	5.180		ATB
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13 – Recupero interno	Solido	0	M6	Cassone
15.01.03	Imballaggi in legno	R13 – Recupero interno	Solido	0	M8	Cassone
15.01.04	Imballaggi metallici	R13 – Recupero interno	Solido	2.458	M1/M3	Cumuli
15.01.06	Imballaggi materiali misti	R13	Solido	990	Cassone 150106	Cassone
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, con sostanze pericolose	Manutenzione	Solido	880	Tettoia	IBC
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	Manutenzione	Solido	0	Tettoia	IBC
16.01.03	pneumatici fuori uso	R13 – Recupero interno	Solido	0	M12	Cassone
16.01.07*	Filtri dell'olio	R13 – Recupero interno	Solido	220	Deposito oli/tettoia	Fusti
16.01.19	Plastica	R13 – Recupero interno	Solido	0	M7	Cassone
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti (tubi oleodinamici)	Manutenzione	Solido	40	Deposito oli/tettoia	Fusti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle	R13 – Recupero interno	Solido	160	Tettoia	IBC

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/ fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità (kg/a)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio
	voci da 16.02.09 a 16.02.13					
13.02.05*	Oli minerali lubrificanti non clorurati	Manutenzione	Liquido	720	Deposito oli/tettoia	IBC
13.03.06*	Oli isolanti termoconduttori	Manutenzione	Liquido	0	Deposito oli/tettoia	Fusti
13.05.07	Emulsioni oleose (da impianti disoleazione)	Manutenzione	Liquido	5.180		ATB
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13 – Recupero interno	Solido	0	M6	Cassone
15.01.03	Imballaggi in legno	R13 – Recupero interno	Solido	0	M8	Cassone
15.01.04	Imballaggi metallici	R13 – Recupero interno	Solido	2.458	M1/M3	Cumuli
15.01.06	Imballaggi materiali misti	R13	Solido	990	Cassone 150106	Cassone
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, con sostanze pericolose	Manutenzione	Solido	880	Tettoia	IBC
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	Manutenzione	Solido	0	Tettoia	IBC
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R13 – Recupero interno	Solido	0	M12	Cassone
16.01.07*	Filtri dell'olio	Manutenzione	Solido	220	Deposito oli/tettoia	Fusti
16.01.19	Plastica	R13 – Recupero interno	Solido	0	M7	Cassone
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti (tubi oleodinamici)	Manutenzione	Solido	40	Deposito oli/tettoia	Fusti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13 – Recupero interno	Solido	160	Tettoia	IBC
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 – Recupero interno	Solido	128	Tettoia	IBC
16.02.09*	Condensatori contenenti PCB	Recupero interno	Solido	0	Tettoia	Fusto
16.03.06	Rifiuti organici fuori specifica	Manutenzione	Solido	0	Tettoia	Fusto
16.06.01*	Batterie al piombo	Manutenzione	Solido	532	Tettoia	IBC
16.10.02	Frazione liquida impianto abbattimento	Manutenzione	Liquido	75.860	Area frantumator e	Cassone
17.01.01	Cemento da zavorre	Recupero	Solido	117.680	M1	Cumulo

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/ fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità (kg/a)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio
		interno				
17.02.01	Legno	R13 – Recupero interno	Solido	17.520	M8	Cassone
17.02.03	Plastica	R13 – Recupero interno	Solido	0	M7	Cassone
17.04.01	rame, bronzo, ottone	R13 – Recupero interno	Solido	0	M3/Aree gialle	Cumuli
17.04.02	alluminio	R13 – Recupero interno	Solido	0	M3/Aree gialle	Cumuli
17.04.03	piombo	R13 – Recupero interno	Solido	0	M3/Aree gialle	Cumuli
17.04.04	zinco	R13 – Recupero interno	Solido	0	M3/Aree gialle	Cumuli
17.04.05	Ferro e acciaio	R13 – Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D15	Solido	0	M15	Cumuli
17.09.04	Rifiuti misti C&D	Manutenzione	Solido	0		Cassone
19.08.14	Fanghi da trattamento chimico-fisico acque	Manutenzione	Fangoso palabile	13.520	Cassone DT	Cassone
19.10.02	Rifiuti di metalli ferrosi	R13 - Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli
19.10.04	Fluff (a trattamento interno)	Recupero interno	Solido	2.123.340	Aree blu	Cumuli
19.10.05*	Fanghi da trattamento emissioni	Recupero interno	Solido	41.800	Cassoni DT	Cumuli
19.12.02	Metalli ferroso	Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli
19.12.03	Alluminio da separazione	Recupero interno	Solido	2.245.510	M3/Aree gialle	Cumuli
19.12.04	Plastica e gomma	Recupero interno	Solido	565.410	Aree grigie	Cumuli
19.12.05	Vetro da separazione	Recupero interno	Solido	170.980	M7	Cumuli/Cassone
19.12.07	Legno	Recupero interno	Solido	0	M8	Cassone
19.12.09	Minerali (frazione inerte da recupero, in particolare da vaglio)	Recupero interno	Solido	8.084.886	M1/M2/M3 Aree grigie	Cumuli
19.12.12	Frazione residuale da trattamento di recupero					
20.01.40	Metallo	R13 - Recupero interno	Solido	0	M1	Cumuli

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/ fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità (kg/a)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio
20.03.04	Fanghi da fosse settiche	Manutenzione	Liquido	4.080		ATB
20.03.07	Rifiuti ingombranti	D15	Solido	0	M1	Cassone

Si prescrive alla ditta Magifer S.r.l., nell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti autorizzate, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- tutta la lavorazione dovrà avvenire su superficie pavimentata, i rifiuti mantenuti in contenitori atti all'uso, con idonei sistemi di contenimento o di gestione degli sversamenti accidentali, ben distinti e separati tra loro ed individuati da apposita cartellonistica;
- deve essere previsto un piano di controllo e manutenzione delle pavimentazioni impermeabilizzate;
- dovrà essere effettuata con cadenza settimanale la pulizia/spazzamento delle aree pavimentate;
- la planimetria inerente agli stoccaggi dei rifiuti in azienda è assolutamente vincolante: tutte le modifiche, anche di carattere eccezionale, dovranno essere tempestivamente comunicate, e dovrà ricalcare in modo esatto quella presentata ai VVFF per il rilascio del CPI;
- i rifiuti stoccati nelle baie, sebbene presenti in diverse tipologie di categorie tra loro omogenee, devono comunque rimanere separati e distinti tra di loro, pur ammettendo accorpamenti di codici CER omogenei per tipologia. Le aree di stoccaggio devono essere individuate da cartellonistica che potrà essere fissa o mobile in base alle caratteristiche e alla tipologia di gestione dei rifiuti;
- si prende atto delle procedure di gestione nel seguito richiamate, che dovranno essere prese come riferimento quali definizione dei criteri "End of Waste":
 - IO SGA 100 ad oggetto: "Procedura Operativa - Regolamento interno";
 - DRQAN002 ad oggetto: "Verifica della qualità dei rottami in Rame";
 - DRQAN001 ad oggetto: "Verifica della qualità dei rottami in Ferro ed Acciao";
 - DRQAN001bis ad oggetto: "Verifica della qualità dei rottami in Alluminio e Leghe di Alluminio";
- si prende atto della procedura di gestione PO SGA 12 ad oggetto: "Procedura Operativa – gestione rifiuto EER 191004 - Fluff", prevista per il rifiuto di cui al cod. EER 19.10.04 "fluff" per le casistiche in cui i valori di concentrazione siano classificabili come border line; in particolare si precisa che il valore di riferimento per il parametro PCB per stabilire la pericolosità di un rifiuto è 45 mg/kg sul tal quale, ovvero il limite di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo;
- relativamente al suddetto rifiuto, si prende atto che
- per le parti ed i componenti in Fe, Al e Cu l'operazione di recupero R4 "riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" può avvenire solo nel rispetto Regolamento (UE) 333/2011 e del Regolamento (UE) 715/2013;
- detta operazione di recupero di rifiuti costituiti da metalli o da composti metallici in Fe, Al e Cu deve consentire la produzione di un "rifiuto cessato" (o "end of waste") ai sensi del Regolamento (UE) 333/2011 sui rottami in Fe ed Al, ai sensi del Regolamento (UE) 715/2013 sui rottami in Cu ed ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (prodotto da recupero), solo nel rispetto delle prescrizioni dettate dai citati Regolamenti ed in presenza della dichiarazione di cui all'Allegato 3 ed all'Allegato 2 dei medesimi rispettivi Regolamenti ed ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (prodotto da recupero) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Riproduzione cartacea ai fini della classificazione come "end of waste" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e

ss.mm.ii. i rifiuti sottoposti all'operazione R4 "riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., costituiti da rottami ferrosi e di acciaio, di alluminio e di leghe di alluminio, e di Cu e leghe di Cu devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal citato Regolamento (UE) 333/2011 sui rottami in Fe ed Al e dal Regolamento (UE) 715/2013 sui rottami in Cu, in presenza della dichiarazione di cui agli Allegati tecnici ai medesimi Regolamenti, possono essere considerati esclusi dalla qualifica di rifiuto;

b) ai fini della classificazione come "end of waste" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. i rifiuti NON costituiti da rottami ferrosi e di acciaio, di alluminio e di leghe di alluminio e di rame e leghe di rame devono rispettare le caratteristiche di cui al citato art. 184-ter, e, sino all'emanazione del Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art., si applicano le disposizioni tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. sui prodotti da recupero.

- i prodotti da recupero ottenuti a valle del ciclo di trattamento rifiuti ad esclusione della componente integrale o parziale di Fe, Al e Cu, devono essere conformi alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. o alle norme UNI, CECA, AISI e CAEF o assimilate applicabili, in particolare per i rifiuti sottoposti a mero trattamento di selezione e cernita manuale, al fine di garantire l'effettività tecnica e giuridica delle operazioni di recupero (recupero in impianto di trattamento rifiuti – recupero) escludendo le operazioni di recupero effettuate presso gli impianti di fusione secondaria o dell'industria chimica e della plastica;
- rispetto alla sorveglianza radiometrica occorre effettuare, su tutte le partite di rifiuti in ingresso, la sorveglianza radiometrica di cui al D.Lgs 100/2011 (modifiche al precedente D.Lgs 230/1995) e di cui alla L.R. 5/2010 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-2766 del 18/10/2011, ed applicare le procedure per la definizione delle modalità di controllo della radioattività dei carichi e per la gestione delle emergenze, compresa la registrazione degli esiti dei controlli effettuati sui veicoli in ingresso e la predisposizione dell'area per la sosta del carico in caso di segnalazione positiva (area di segregazione);
- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;
- occorrerà verificare, anche sulla base della natura del rifiuto accettato, la corrispondenza e la coerenza tra i cod. CER trasportati e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed al Registro Imprese delle Ditte conferitrici e occorrerà verificare, per ogni singolo carico accettato, che i documenti di trasporto (formulario identificazione rifiuti) riportino la denominazione dell'utenza produttiva che ha effettivamente prodotto il rifiuto nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la sede operativa/produttiva dei soggetti che hanno prodotto e trasportato i rifiuti decadenti dalla propria attività lavorativa nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. "212, comma 8", dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- possono essere eccezionalmente accettati in impianto i conferimenti di rifiuti metallici provenienti da utenze produttive nella forma del cd. "conferimento occasionale e saltuario" con il limite di 30kg/g o 30 L/g o 100kg/a o 100 l/a ed i conferimenti diretti dalle utenze domestiche nella forma del "conferimento occasionale e saltuario" ("ricevuta privati") e nel rispetto dei limiti della

Riproduzione cartacea del sito del Privato e del sito del Ufficio pubblico e della gestione in materia di rifiuti del ciclo pubblico e della disciplina sull'assimilazione dei rifiuti urbani;

- rispetto al trattamento in impianto dei RAEE devono essere rispettate le prescrizioni tecniche, gestionali ed amministrative dettate dal D.Lgs 49/2014. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del citato Decreto, il "trattamento adeguato" e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono il rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII, anche in applicazione del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/09/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del Regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare, si prescrive l'integrale applicazione delle disposizioni di cui all'All. VII "modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'art. 18, comma 2", del D.Lgs 49/2014 e di cui all'All. VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'art. 18, comma 2" del D.Lgs 49/2014. Nel dettaglio, si prescrive, di effettuare la raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio in atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. Devono essere: a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. Rispetto alla gestione dei rifiuti in ingresso, i materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antirabocciamento e di dispositivi di contenimento. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della L. 549/1993 e ss.mm.ii. recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi

Riproduzione cartacea del 2005 modificata nel 2005. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve

- essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- non è consentita "accettazione con riserva" di rifiuti in ingresso e collocazione in zona di quarantena;
 - è fatto divieto al gestore dell'installazione IPPC, in relazione alle attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed in particolare per i rifiuti contraddistinti dai cd. "codici a specchio", di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - i rifiuti classificati con cod. CER della categoria "20 possono essere accettati in impianto solo qualora prodotti e provenienti da utenze produttive e nei limiti dell'assimilazione per qualità o quantità o nel caso in cui il produttore abbia preventivamente indicato ed adottato un sistema alternativo rispetto al ciclo pubblico di raccolta, o se conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta, o da altri soggetti autorizzati alla raccolta e gestione di rifiuti urbani (es. RAEE);
 - occorre applicare quanto contenuto nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi", ed in particolare:
 - devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; si richiama quanto indicato in planimetria riguardo la possibilità di utilizzo misto delle aree".
 - deve essere distinto il settore per il conferimento da quello in cui si esercitano le operazioni di recupero rifiuti R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - ove la "messa in riserva" dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
 - l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
 - i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 - il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;

Riproduzione cartacea degli sfili dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento (rif. prescrizioni di cui al Cap. III - emissioni in atmosfera);

- i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su basamento pavimentato e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite. Le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- tutte le aree operative dell'impianto devono essere munite di adeguate pavimentazioni, di sistemi di raccolta, contenimento e convogliamento in modo da assicurare la protezione del terreno, del suolo e del sottosuolo. Le stesse infrastrutture devono essere soggette a manutenzione tale da garantire il mantenimento delle condizioni di integrità;
- al termine dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti esercitate presso il sito produttivo ubicato in Costigliole d'Asti (AT), Strada Chiaberto 19/21, e prima della formale cessazione delle operazioni di recupero rifiuti, per quanto non contemplato dalla relazione di riferimento, occorre presentare alla Provincia di Asti apposito piano di ripristino del sito medesimo, che garantisca la successiva fruibilità dell'area in coerenza con la sua destinazione urbanistica ed accerti l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali interessate;
- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, a garanzia degli obblighi derivanti da un eventuale inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti ed all'adozione delle necessarie misure per rimediare a tale inquinamento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve prevedere adeguate garanzie finanziarie, che saranno definite con successivi Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nelle more di applicazione dei citati Decreti, il gestore dell'Installazione IPPC deve prestare/confermare, entro 60 gg. dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. 160/2010 la garanzia finanziaria di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale

Riproduzione cartacea in formato A4 di un documento originale digitale. Decreto 12/06/2000, n. 20-19234/07/2000 n. 2461 e 19/03/2001, n. 44-2493. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

Cap. VI – EMISSIONI ODORIGENE

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni odorigene, preso atto di quanto dichiarato dal proponente, si ritengono attualmente adeguate le proposte integrative presentate (v. integrazioni alla BATc 12), relative alla redazione di un Piano di Gestione degli Odori esclusivamente in caso di anomalie, come integrazione del Piano di emergenza e all'effettuazione di una misura preliminare di riferimento una tantum delle emissioni odorigene.

Ciò premesso, si prescrive che, qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria), la ditta dovrà provvedere all'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate e non solo relativo alle anomalie) e dalla Batc 10 (monitoraggi periodici delle emissioni odorigene).

Si prende atto dei chiarimenti relativi all'applicabilità della BATc 13 e, in particolare, dell'impiego di calce idrata nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, anche al fine di eliminare la presenza di batteri e l'innesco di reazioni anaerobiche potenzialmente odorigene.

Cap. VII – EMISSIONI SONORE

Preliminarmente si segnala che devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Costigliole d'Asti (AT).

In merito alla documentazione di impatto acustico esaminata ed alla compatibilità acustica dell'attività oggetto di verifica (sostituzione vaglio vibrante Marivan MSM-1200), ARPA esprime una valutazione tecnica favorevole con osservazioni - recepite dal presente atto - ed in particolare:

1. nelle integrazioni presentate è stata effettuata una stima del rispetto del criterio differenziale in facciata dei ricettori sensibili più disturbati, così come richiesto nel contributo tecnico Arpa n. G07_2019_01870 dell'8/01/2020;
2. non è stato però considerato un possibile disturbo di tipo vibrazionale, soprattutto presso il recettore R2, più vicino in linea d'aria al nuovo vaglio vibrante. Per tale motivo ARPA si renderà disponibile ad effettuare ulteriori opportune misure di verifica nel caso in cui i residenti nelle vicinanze dell'impianto manifestassero all'Amministrazione Comunale disturbi derivanti dall'attività in oggetto.

Cap. VIII - PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265

Il Sindaco del Comune di Costigliole d'Asti (AT), non ha disposto prescrizioni al riguardo.

L'attività svolta presso l'Installazione IPPC risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934.

Cap. IX - RELAZIONE DI RIFERIMENTO

In relazione a quanto indicato da ARPA sul tema, ove si segnala all'Ente autorizzante la mancanza, nella documentazione integrativa prodotta, di elementi relativi a quanto indicato dalla scrivente Agenzia nel precedente contributo tecnico: "pur considerando le peculiarità del ciclo produttivo in questione dovrà essere valutata, in conformità della normativa vigente, la predisposizione della relazione di riferimento di cui alla parte II, Titolo III bis, D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. in relazione all'installazione IPPC in essere", si prescrive alla ditta di predisporre ed inviare alla Provincia di Asti,

Riproduzione entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente atto, una Relazione atta a dar riscontro a quanto sopra indicato.

Cap. X - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si prende atto che il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal proponente è stato integralmente revisionato, anche per quanto riguarda i contenuti delle tabelle e l'elenco degli indicatori di performance, sulla base di quanto previsto nel modello di PMC predisposto dal coordinamento AIA, attivo internamente ad Arpa, riguardante la categoria IPPC 5, in cui ricade l'installazione in esame.



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2416 del 02/09/2022

DETERMINA N.RO 2302 DEL 05/09/2022

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE –
AIA/P.A.U. N.2015/3 - D.D. 829 DEL 25/03/2015 SS.MM.II..
MAGIFER S.R.L. – SEDE OPERATIVA: STRADA CHIABERTO 19/21, COSTIGLIOLE
D'ASTI (AT) PROT. SUAP: 283 DEL 01.04.2021.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 05/09/2022 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 05/09/2022

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE